



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 64 DEL 10 SET. 2020

### PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

#### IL PRESIDENTE

#### DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;



- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale recante n. 59/18 del 30.10.2018 che ha approvato e reso esecutivo il Regolamento Amministrazione Demanio;
- VISTE** le circolari n. 90/99 in data 27/07/1999 e n. 99/2000 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni per periodi fino a trenta giorni relativi a eventi e manifestazioni quali fiere, feste patronali, gare, sportive e simili;
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, che ha disposto, al punto 1), la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per 6 mesi decorrenti dalla di essa adozione;
- VISTO** il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** la legge 24 aprile 2020 n. 27 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.128 del 19-5-2020 - Supplemento Ordinario n. 21;
- VISTA** la legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicata



- in Gazzetta Ufficiale in data 18.07.2020 (n.180 - Suppl. Ordinario n. 25);
- VISTA** la proroga dello stato di emergenza sanitaria, per come già disposta con provvedimento in data 31 gennaio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.26 del 01.02.2020, alla data del 15.10.2020;
- VISTE** le linee guida di cui al D.P.C.M. 03.05.2020 in materia di modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;
- CONSIDERATI** il protocollo di attuazione della federazione ciclistica italiana di cui alle linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.05.2020 per la ripresa dell'attività sportiva e degli allenamenti, nonché le linee guida in materia di prevenzione COVID 19 di cui al protocollo di intesa CONI e Politecnico di Torino, per la prevenzione e la mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-COV-2 nei siti dedicati all'attività sportiva;
- VISTO** il Regolamento del porto approvato con Ordinanza n. 33/15 in data 25/05/2015 della Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto;
- VISTO** il Regolamento sulla viabilità portuale approvato con Ordinanza n. 34/15 in data 25/05/2015 della capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto;
- VISTI** gli artt. 5 comma 3°, 7, 21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.16.12.1992 n. 495;
- VISTA** la domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'evento sportivo denominato "55°Tirreno Adriatica", nella giornata del 14.09.2020, formalizzata dalla Società RCS Sport S.P.A. (P.iva 09597370155) il 1°agosto 2020 ed acquisita al prot. ARR 9025-03\_08\_2020, con attività di allestimento prevista a decorrere



dalla data del 13.09.2020 dalle ore 17.00 e di smontaggio e ripristino alla data del 14.09.2020 ore 24.00.

**VISTA** la nota dell'UTG- Prefettura di Ascoli Piceno acquisita al prot. ARR 9804-02\_09\_2020, di convocazione del previsto Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

**VISTA** la nota della Questura di Ascoli Piceno – Ufficio di Gabinetto acquisita al prot. ARR 9894-04\_09\_2020, di convocazione del previsto tavolo tecnico;

**CONSIDERATO** che, in occasione delle suddette sedute, così come ex lege coordinate, sono state affrontate le criticità relative al corretto svolgimento della manifestazione sportiva in trattazione, con particolare riguardo alla gestione della safety e della security nonché alle misure da adozione di ogni utile presidio atto a prevenire il rischio di diffusione del contagio da Covid-19;

**VISTI** i piani di sicurezza presentati dal soggetto organizzatore tanto in relazione agli ambiti portuali che comunali con l'impegno ad adottare tutte le misure in essi declinate, assicurando la presenza di personale proprio per l'ordinato svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva ed al contempo per l'attuazione delle misure volte a garantire il rispetto delle normative anti Covid – 19, compreso l'accesso ai compound preclusi al pubblico;

**CONSIDERATA** la necessità di salvaguardare l'incolumità delle persone e di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze esiziali alla salute della collettività in ragione dell'attuale stato di emergenza sanitaria;

**VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

## **RENDE NOTO**



che il giorno 14 settembre 2020 si svolgerà la manifestazione sportiva denominata "55° Tirreno Adriatica", anche mediante l'occupazione e l'uso delle aree portuali indicate nell'allegato stralcio planimetrico, che è parte integrante della presente ordinanza, con avvio delle attività di allestimento a partire dalle ore 17.00 del 13.09.2020 e conclusione delle operazioni di smontaggio entro le ore 24.00 del 14.09.2020.

Il referente per gli aspetti di sicurezza dell'organizzazione dell'evento è il sig. Mauro Vegni contattabile al n. 335.6971199

Il referente del Comitato tappa – Responsabile Enti Locali è il sig. Stefano Allocchio contattabile al n.335-6971197.

#### **ART. 1 Norme relative agli accessi ed alla mobilità di mezzi e persone ed alla definizione degli spazi a terra**

- Nelle aree di pertinenza demaniale marittima evidenziate nelle planimetrie di dettaglio e d'insieme allegate al presente provvedimento è istituito divieto di sosta e transito dalle ore 17.00 del 13.09.2020 sino alle ore 24.00 del 14.09.2020 con rimozione coatta, esclusi i mezzi autorizzati.
- È parimenti interdetta la sosta ed il transito nel piazzale Mar de la Plata e nel piazzale Pinguino, che dovranno essere adeguatamente transennati e presidiati a cure e spese della organizzazione, ad eccezione dei pullman che condurranno in loco gli atleti, dei veicoli degli organizzatori e facenti capo alle squadre impegnate nella competizione sportiva.

#### **➤ ART. 2 - Osservanza delle prescrizioni ed obblighi dell'organizzatori dell'evento**

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle sottoelencate condizioni:

- Apposizione della segnaletica stradale per l'interruzione del traffico veicolare e l'interdizione della sosta, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso, da parte dell'organizzazione dell'evento in collaborazione e sotto la supervisione del personale del Comando Polizia Municipale di S. Benedetto del Tronto e del locale Comando di Capitaneria di Porto;



- Apposizione da parte del personale dell'organizzazione di apposita segnaletica verticale integrativa di riferimento con 48 h di anticipo rispetto al passaggio della gara;
- Al termine della manifestazione, a cura e spese dell'ente organizzatore della manifestazione, dovranno essere rimossi tutti i cartelli, le transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree portuali interessate dalla manifestazione, compresa la ripulitura, ripristinando il preesistente;
- stato dei luoghi ed eventuali arredi portuali (catene, dissuasori, new jersey) che siano stati spostati per esigenze organizzative;
- Predisposizione da parte dell'ente organizzatore dell'evento di un congruo numero di operatori facilmente identificabili, e muniti di apposito tesserino di riconoscimento da porre a disposizione del locale Comando di Polizia Municipale e dell'Autorità Marittima al fine di supportare il servizio di vigilanza alle aree interessate dall'evento;
- Espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti Autorità, nonché l'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici e della normativa vigente in materia;
- Presenza di un presidio medico adeguato per tutta la durata dell'evento e durante le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture utilizzate;
- I veicoli autorizzati all'ingresso in porto sono esclusivamente quelli dell'organizzazione e delle squadre partecipanti riportanti chiari segni distintivi della manifestazione. A tal fine tutti i mezzi autorizzati devono accedere unicamente dal varco N. 4 presente tra la sede della Capitaneria ed il cantiere Navaltecnica s.r.l. ed a parcheggiare solo nel Piazzale Pinguino e Mar de la Plata fino al completamento degli spazi;
- I conducenti dei veicoli autorizzati all'ingresso devono preventivamente prendere visione dei regolamenti del porto ed inerenti la circolazione in ambito portuale indicati in premessa, tenendo in debita considerazione i pericoli discendenti da una area operativa come quella portuale;
- Il tratto stradale di collegamento tra Piazzale Pinguino e via Fiscaletti dovrà essere controllato senza soluzione di continuità dal personale dell'organizzazione, anche mediante posizionamento di apposite transenne come



indicato nell'allegato planimetrico di dettaglio relativo alle aree di sosta;

- Il personale di sicurezza dell'organizzazione dovrà garantire il rispetto dei necessari requisiti di sicurezza e controllare affinché i partecipanti non possano accedere presso le adiacenti aree di cantiere;
- La sosta nelle aree diverse da quelle individuate o altra violazione al vigente Regolamento della circolazione in ambito portuale sarà sanzionato a norma di legge.

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1:

- i veicoli della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- i veicoli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non altrimenti differibile, di accedere all'area per le finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

### **ART. 3 – Interdizione operazioni di varo ed alaggio presso la rampa di Piazzale Pinguino – interdizione area di parcheggio assentito a Circolo Nautico**

Dalle ore 17.00 del 13.09.2020 alle ore 24.00 del giorno 14.09.2020 per l'intera durata dell'evento si dispone l'interdizione dell'utilizzo della rampa di alaggio e delle operazioni di alaggio e varo imbarcazioni l'area del piazzale Pinguino.

Parimenti, dalle ore 17.00 del 13.09.2020 alle ore 24.00 del giorno 14.09.2020 per l'intera durata dell'evento si dispone l'interdizione dell'utilizzo dell'area di parcheggio assentita al Circolo Nautico di San Benedetto.

### **ART. 4 - Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni**

La viabilità, per l'intera durata della manifestazione e senza soluzione di continuità, sarà garantita con la presenza del personale del Corpo di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto e con l'ausilio di appositi transennamenti o cartellonistica.

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La responsabilità di ogni danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle opere o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sono a carico del richiedente, restando la Capitaneria di Porto e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale completamente sollevate ed indenni.

In ogni momento l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e il locale Comando di Capitaneria di Porto si riservano la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della circolazione e sicurezza della navigazione.

#### **Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione e l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>.

L'Autorità di Sistema Portuale e l'Autorità marittima sono manlevate e tenute indenni in modo assoluto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in conseguenza della inosservanza della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca altro reato, nell'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 Cod. Nav.

Ancona, 10 SET. 2020


IL PRESIDENTE

Rodolfo Giampieri



	PALCO FIRMA ATLETI 8 x 4 m
	TENDA HOSPITALITY 4 x 4 m
	TENDA RADIO 4 x 4 m
	TENDA INTERVISTE 4 x 4 m
	TENDA SERVIZIO 4 x 4 m
	MEZZO CATERING
	GONFIABILI PARTENZA E INGRESSO ATLETI
	WC CHIMICO
	GENERATORE
	TRANSEINNE

	PALCO FIRMA ATLETI 8 x 4 m
	TENDA HOSPITALITY 4 x 4 m
	TENDA RADIO 4 x 4 m
	TENDA INTERVISTE 4 x 4 m
	TENDA SERVIZIO 4 x 4 m
	MEZZO CATERING
	CONFORTEILI PARTENZA E INGRESSO ATLETI
	WC CHIMICO
	GENERATORE
	TRAMSENE



Google